Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 11 settembre 1925** — **Numero 211**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschelli.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1925, a pag. 2786, colonna 2ª, alla riga 17ª, per inesattezza della copia trasmessa, leggesi: R. decreto-legge 20 marzo 1923, n. 3084, mentre deve leggersi: *R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 495,* come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1822.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1925, n. 1549.

Proroga del termine previsto dall'art. 411 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine previsto dall'art. 411 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, è prorogato di dieci anni.

Il presente decreto avrà effetto dal 21 luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 37. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1823.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1550.

Trattamento di quiescenza al personale femminile del Ministero delle colonie che cessò dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono estese anche al personale femminile del Ministero delle colonie, per il quale era obbligatoria la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ai termini dell'art. 9 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, e che cessò dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1924, escluso il personale stesso dispensato dal servizio col trattamento previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 38. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1824.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1551.

Assegnazione straordinaria alla Somalia per l'organizzazione dei possedimenti settentrionali e autorizzazione alla formazione di reparti di truppa regolare in soprannumero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1925-26 una assegnazione straordinaria di L. 12,000,000 alla Somalia per provvedere ad una nuova organizzazione dei Nostri possedimenti della Somalia settentrionale (Sultanato di Obbia - Territorio di Nogali e Sultanato dei Migiurtini), così da garantirvi, in modo migliore, l'ordine e la sicurezza ed affermarvi con maggiore efficacia, l'autorità dello Stato.

Art. 2.

Per attuare la riorganizzazione indicata al precedente articolo, il Governatore della Somalia è autorizzato a provvedere alla formazione di reparti di truppe regolari in soprannumero a quelli contemplati dalle tabelle approvate col decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918, n. 776.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione della predetta somma di L. 12,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1925-26 ed alle conseguenti variazioni del bilancio della Somalia per lo stesso esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 39. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1825.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1552.

Provvedimenti per la ricostruzione degli impianti di utilizzazione idrica e degli elettrodotti distrutti o gravemente danneggiati dalla rottura della diga del Gleno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1924, n. 126, recante provvedimenti per la riparazione dei danni prodotti nel territorio delle provincie di Bergamo e di Brescia dalla rottura della diga del Gleno;
Ritenuta la urgente necessità di promuovere la ricostruzione degli impianti di utilizzazione di acqua e degli elettrodotti distrutti o gravemente danneggiati in dipendenza del cennato disastro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I provvedimenti da emanare per la ricostruzione, con o senza varianti, delle opere ed impianti di utilizzazione idrica e degli elettrodotti distrutti o gravemente danneggiati in dipendenza della rottura della diga di accumulazione d'acqua al piano di Gleno, avranno, a tutti gli effetti di legge, efficacia di nuove concessioni ed autorizzazioni.

Art. 2.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto di terzi per rivalsa verso la ditta Galeazzo Viganò e suoi aventi causa, dei danni prodotti dalla rottura della diga del Gleno.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 40. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1826.

REGIO DECRETO 15 agosto 1925, n. 1554.

Istituzione presso il Regio museo nazionale di Ravenna di un ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27, secondo comma, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Sopraintendenze alle opere di antichità e d'arte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito presso il Regio museo nazionale di Ravenna un ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 43. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1827.

REGIO DECRETO 15 agosto 1925, n. 1555.

Completamento dei quadri degli ufficiali del nuovo Corpo degli agenti di P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di P. S.;
Considerata la urgente necessità di addivenire alla nomina ed alle promozioni degli ufficiali che occorrono per l'inquadramento di detto Corpo, e la necessità, quindi, di dettare d'urgenza le norme regolamentari transitorie per il conferimento, nella prima applicazione del citato Nostro decreto-legge, di dette nomine e promozioni, in attesa che

sia provveduto alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto stesso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti vacanti nel grado di ispettore di 1ª classe saranno conferiti per titolo di merito agli ispettori di 2ª classe del Corpo degli agenti di P. S. che coprivano grado di maggiore nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. che abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica di ottimo o, quanto meno, quella di buono con coefficiente 3.

Art. 2.

I posti vacanti di ispettore di 2ª classe saranno conferiti ai comandanti di 1ª classe del Corpo degli agenti di P. S. che nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. rivestivano grado di capitano. Dei detti posti un terzo sarà conferito per merito e gli altri due terzi in seguito ad esame di concorso cui saranno ammessi soltanto coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato classifiche non inferiori a quelle di buono con coefficiente 2.

Il Ministero, però, potrà, con provvedimento insindacabile, non ammettere a detto esame quei comandanti di 1ª classe che ne risultassero immeritevoli per i loro precedenti di servizio e di condotta.

Gli esami si svolgeranno su programma che sarà formulato dal Ministero dell'interno e inserito nel bando di concorso.

Art. 3.

I posti vacanti di comandante di 1ª classe saranno conferiti ai comandanti di 2ª classe, in ragione di tre quinti per merito e due quinti per anzianità, assegnando, cioè, secondo l'ordine di ruolo, tre posti a coloro che nell'ultimo triennio abbiano riportato almeno due classifiche di ottimo e una di buono con coefficiente tre e successivamente due posti a coloro che nell'ultimo triennio abbiano riportato almeno due classifiche non inferiori a buono con coefficiente tre.

Art. 4.

I posti attualmente vacanti, nonchè quelli che si renderanno tali in seguito alle promozioni di cui ai precedenti articoli, nel grado di comandante di 2ª classe, saranno conferiti ai comandanti di 3ª classe che abbiano tre anni di grado e che abbiano sempre riportato classifica non inferiore a buono con coefficiente due. Essi saranno iscritti nel ruolo dei comandanti di 2ª classe in relazione alle classifiche ottenute nel triennio, tenendo presente che a parità di classifica sarà mantenuta la anzianità di grado.

Art. 5.

Per il conferimento dei posti di ispettore di 2ª classe e di comandante di 1ª classe che eventualmente rimanessero disponibili dopo effettuate le promozioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, saranno banditi due distinti concorsi per titoli a cui potranno prendere parte, rispettivamente, ex maggiori del soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, aventi alla data del bando di concorso età non superiore ad anni 45 ed ex capitani dello stesso soppresso Corpo, aventi, alla stessa data, età non superiore ad anni 42.

Art. 6.

I posti attualmente vacanti e quelli che si renderanno tali in seguito alle promozioni di cui all'art. 4, nel grado di comandante di 3ª classe saranno conferiti per questa prima volta come segue:

1° per un terzo mediante esame di concorso riservato ai sottufficiali del Corpo degli agenti di P. S. che nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. rivestivano grado di ufficiale, senza limite di età;

2° i rimanenti posti, compresi quelli che eventualmente non venissero coperti col concorso di cui sopra, saranno conferiti:

a) metà per esame di concorso agli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito che non abbiano superato l'età di anni 36;

b) metà ai marescialli e brigadieri del Corpo degli agenti di P. S. che non abbiano oltrepassato l'età di 36 anni, che da apposita Commissione, da nominarsi dal Ministero dell'interno, abbiano, per i loro precedenti di servizio, riportato un punto di merito non inferiore a sei decimi e che abbiano conseguito l'idoneità in un esame preliminare per l'ammissione ad un corso di istruzione presso la Scuola tecnica di polizia. Tale corso avrà la durata di mesi sei ed alla fine di esso i sottufficiali saranno sottoposti all'esame definitivo di concorso.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione agli esami di concorso e di idoneità di cui al precedente articolo, i programmi degli esami stessi e le modalità con le quali si dovrà provvedere alla designazione dei vincitori dei concorsi ed alla loro iscrizione nei ruoli del Corpo, verranno fissati dal Ministero.

Art. 8.

L'anzianità minima di grado per poter concorrere alla promozione al grado superiore è così stabilita:

per i comandanti di 2ª classe, anni 4;
per i comandanti di 1ª classe, anni 4;
per gli ispettori di 2ª classe, anni 2.

Per determinare tale anzianità, che deve essere calcolata alla data del bando di concorso o dello scrutinio, viene computata anche l'anzianità di grado acquisita nell'arma dei carabinieri Reali e nella Regia guardia di P. S.

Art. 9.

La Commissione per lo scrutinio dei promovibili al grado di ispettore di 2ª classe a titolo di merito e per l'assegnazione dei punti di merito ai sottufficiali del Corpo che aspirano all'ammissione al corso allievi ufficiali per questa prima volta, è composta: del capo della Divisione personale di P. S., presidente; dell'ispettore superiore e di un ispettore generale di P. S. o questore, membri.

Un impiegato del Ministero dell'interno avrà le funzioni di segretario senza diritto a voto.

La stessa Commissione procederà all'esame dei titoli e alle conseguenti designazioni per i concorsi di cui all'art. 5.

Art. 10.

Le promozioni nei gradi di ufficiale, ad eccezione di quella ad ispettore di 2ª classe, hanno luogo in seguito a parere favorevole espresso da una Commissione composta: del capo della Divisione del personale di P. S., presidente; di un ispettore generale di P. S., dell'ispettore superiore, del capo

della sezione competente della Divisione personale di P. S. e di un ispettore di 1ª classe destinato di volta in volta dal Ministero, membri. Un impiegato del Ministero dell'interno avrà le funzioni di segretario, senza diritto a voto.

Art. 11.

Con disposizione Ministeriale sarà provveduto alla composizione ed alla nomina delle Commissioni di esame.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Sono ratificati, agli effetti di esso, i bandi di concorso già pubblicati dal Ministero dell'interno pel conferimento dei vari gradi di ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 46. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1828.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1540.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Umberto I, in Preseglie.

N. 1540. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile Umberto I del comune di Preseglie, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1925.

Numero di pubblicazione 1829.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1541.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Chanaz-Crova, in Salmour.

N. 1541. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile Chanaz-Crova, in Salmour, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1925.

Numero di pubblicazione 1830.

REGIO DECRETO 15 agosto 1925, n. 1547.
Approvazione del nuovo statuto del Monte di pietà di Ferrara.

N. 1547. R. decreto 15 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto del Monte di pietà di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Castelboglione (Alessandria) e di Monterotondo (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelboglione, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione di Castelboglione, hanno determinato le dimissioni del sindaco e di un assessore, accentuando a tal segno i contrasti fra i partiti locali, da destare serie preoccupazioni anche nel mantenimento dell'ordine pubblico.

In tale situazione, a prevenire ed evitare le gravi conseguenze, che ne potrebbero derivare, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelboglione, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. geom. Roncati Annibale è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 30 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monterotondo, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Monterotondo, come è stato accertato da una recente inchiesta, con azione deficiente ed irregolare, ha condotto la civica azienda ad uno stato di profondo disordine, determinando nell'ambiente locale un movimento di decisa ostilità, in vista del quale, il Prefetto, a prevenire gravi perturbamenti, ha dovuto sospendere la rappresentanza munici-

palo ed affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Ulteriori indagini da questo esperite hanno confermato gli addebiti, alcuni dei quali, potendo rivestire carattere di reato, hanno dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria.

E' risultato che il pubblico danaro è stato sperperato in opere non rispondenti a reali ed urgenti necessità, che i tributi locali sono stati imposti con criteri partigiani, i pagamenti effettuati in base a mandati emessi senza l'osservanza delle disposizioni di legge, e, spesso, a seguito di semplici ordini del sindaco. Gravi irregolarità e abusi sono stati inoltre riscontrati nella nomina di alcuni dipendenti, nella concessione e nella esecuzione di importanti lavori, nella vendita di materiale di proprietà del Comune.

Gli amministratori, alcuni dei quali hanno avuto parte diretta in servizi comunali, a seguito della contestazione degli addebiti, hanno fornito controdeduzioni insufficienti

In tale situazione, poichè la reintegrazione in carica dell'attuale Amministrazione, data la persistente tensione degli animi, non potrebbe avvenire senza grave pericolo per l'ordine pubblico, mentre d'altro canto appare necessario provvedere radicalmente e con mezzi adeguati al riordinamento della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Pasquale Talarico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a bordo della Regia nave « Savoia » addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1925.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari nel territorio della Toscana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, portante provvedimenti in materia di credito agrario ed il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca disposizioni integrative e modificative del precedente;

Vedute le norme per la concessione di mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1925 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 marzo 1925, n. 52;

Veduta l'istanza con la quale il Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena ha domandato di essere autorizzato a compiere mutui ipotecari per migliorie agrarie e fondiario-agrarie col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi;

Sentito il Comitato di cui all'art. 14 delle citate norme approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena con sede in Siena è autorizzato ad emettere cartelle per la concessione di mutui ipotecari per gli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, coi benefici di cui nell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ai termini e per gli effetti del citato R. decreto e dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814.

Detti mutui potranno essere concessi nel territorio delle provincie della Toscana.

Art. 2.

L'Istituto dovrà costituire, con norme da adottarsi nel regolamento interno o con speciali deliberazioni da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, appositi organi incaricati di istruire e deliberare la concessione dei singoli mutui.

Art. 3.

L'ordine del giorno delle adunanze dell'organo deliberante cui spetterà di concedere i mutui dovrà essere comunicato al Ministero dell'economia nazionale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e, entro l'ottavo giorno dall'adunanza, dovranno essere comunicati i verbali delle deliberazioni adottate.

Il Ministero ha facoltà di far intervenire un proprio delegato alle sedute dell'organo di cui sopra. La spesa relativa farà carico all'Istituto.

Il Ministero ha altresì facoltà di disporre che sia sospesa l'esecuzione delle deliberazioni che ravvisasse contrarie alle leggi ed ai regolamenti nonchè di dichiarare prive di effetto, ai fini dei benefici previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, quelle concessioni di mutuo per le quali non risultasse accertata la rispondenza tecnica ed economica del progetto in relazione al prevedibile incremento del valore dei fondi a beneficio dei quali è destinato il ricavato dei singoli mutui.

Tali facoltà dovranno essere esercitate entro otto giorni dalla data di arrivo di ciascun verbale al Ministero.

Art. 4.

L'Istituto deve tenere separate scritture delle operazioni di cui al presente decreto; esso dovrà rimettere annualmente al Ministero dell'economia nazionale, una relazione sull'opera svolta e dovrà fornire in ogni tempo tutti i chiarimenti e le notizie che gli saranno richiesti.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia nazionale può disporre ispezioni sull'andamento del servizio dei mutui di cui al pre-

sente decreto e l'Istituto ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore i relativi libri, registri e documenti, nonchè di fornire tutti gli schiarimenti necessari.

Le spese delle ispezioni saranno a carico dell'Istituto.

Art. 6.

In caso di inadempienza a disposizioni di legge, regolamento, statuto o del presente decreto, come pure in caso di irregolare funzionamento del servizio, il Ministero dell'economia nazionale, disporrà la revoca della autorizzazione concessa col presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 187

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	113 07	Belgio	107 35
Londra	115 846	Olanda	9 72
Svizzera	462 80	Pesos oro (argentino)	21 90
Spagna	341 83	Pesos carta (argent.)	9 64
Berlino	5 48	New-York	23 903
Vienna (Shilling)	3 40	Russia	124 —
Praga	71 50	Belgrado	42 50
Dollaro canadese	24 002	Budapest	0 0343
Romania	11 50	Oro	461 22

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 725
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	90 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle n. 331 obbligazioni e n. 40 frazioni di obbligazioni del Prestito Pontificio 11 aprile 1866 (Blount), acquistate per l'ammortamento aprile 1925 dalla Direzione generale del Tesoro (Portafoglio dello Stato) i cui numeri d'iscrizione vengono resi di pubblica ragione.

1012	1020	1472	2365	2718	2719
2870	3145	3603	3605	3606	3616
3619	3777	3851	3852	4037	4632
4640	5366	5557	7040	8688	10038
10364	10469	10470	10471	10546	10811
11260	11261	11553	11554	11898	12876
13995	14167	14540	14541	14542	14543
14551	14552	14697	14723	14894	14946
14947	14948	14949	14951	14955	14958
14963	14984	14985	14986	14987	14988
14990	14994	14996	15374	16087	16472
18381	18604	18808	19341	19619	19664
19927	19939	19940	20961	21705	23257
23258	23259	23260	23261	23262	25672
26054	26104	26341	26469	26470	26471
26472	26473	26474	26475	26476	26478
26479	26595	26665	26969	27352	27625
27649	27650	27771	27956	27957	28020
28021	28073	28478	28585	28586	29390
30337	31287	31467	31468	31704	31728
31739	31846	31847	31861	31862	32443
32444	32445	32498	32839	32879	33225
33233	33416	33418	33419	33420	33421
33422	33466	33646	33647	33681	34335
35139	35716	35717	35905	35991	36035
36101	36167	39055	39456	39519	40709
40710	41222	42846	45803	45806	45808
45813	45906	45907	46614	46701	47253
49933	50386	50387	50389	50662	51911
53939	55802	55803	56540	56541	57501
57502	57503	57504	58169	58170	58678
58732	58932	59063	60436	61716	61717
61718	63428	63528	64205	65113	65114
65627	65755	65756	65757	65758	65759
65760	65761	65762	65763	65764	65979
66344	66425	67578	68106	68214	68504
68706	68777	68856	68863	69486	69487
69488	69489	69874	70594	70776	71931
72658	73206	74070	74291	74873	74939
74940	74941	75046	75047	75132	75269
75871	76721	79313	79502	80189	80488
80605	80647	80888	81004	81361	81371
81466	81543	81718	81904	84070	84072
84073	84264	84291	84654	85234	85550
85553	86354	86355	87678	88877	89102
89709	89713	89823	90101	91179	91632
91634	93872	95619	95623	95788	98296
98366	99139	100093	100094	100095	100145
101004	101158	101269	101695	102432	103256
106701	107226	107393	107394	110517	111618
111711	112030	112388	112739	112810	113187
113188	113189	113190	113191	113192	113195
113197	113198	113199	113313	113912	114552
115663	115665	116030	116031	116033	116379
116399	116454	116464	116465	116483	116484
116485	—	—	—	—	—

96503	97450	97453	—	—	—

92279	92280	92281	92357	92425	92426
92449	92622	94075	94214	94222	94224
94238	94280	94281	94282	94283	94456
95037	95087	95191	96192	—	—

92803	92804	92934	94147	95131	95134
95135	96469	97221	—	—	—

92413	94100	94363	96325	96326	96644

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	79716	145 —	*Consonni* Giuseppina, Maddalena ed Emilia fu Ippolito, minori sotto la patria potestà della madre Mottini Rosa fu Giovanni, vedova *Consonni*, domic. a Grossotto (Sondrio).	*Consoni* Giuseppina, Maddalena ed Emilia fu Ippolito, minori sotto la patria potestà della madre Mottini Rosa fu Giovanni, vedova *Consoni*, domic. come contro.
» » »	118030 118031 118032	20 — 20 — 20 —	*Consonni* Giuseppina *Consonni* Maddalena *Consonni* Emilia fu Ippolito minori ecc. come la precedente.	*Consoni* Giuseppina *Consoni* Maddalena *Consoni* Emilia fu Ippolito minori ecc. come la precedente
3.50 %	182127	10.50	*Balzano* Rosa fu Francesco, moglie di Giovanni Testera, domic. in Montecastello (Alessandria).	*Balzana* Rosa fu Francesco, moglie, ecc., come contro.
»	780982	38.50	Facciolli Margherita fu *Nicola*, minore sotto la patria potestà della madre del Pozzo Erminia, vedova Facciolli, domic. a Napoli.	Facciolli Margherita fu *Felice*, minore, ecc., come contro.
»	666213	17.50	Scribanis Cornelio di Bartolomeo, domic. a Genova; con usufrutto vitalizio a Brazile *Cristina*, nubile, domic. a Laigueglia (Genova).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Brazile *Maria-Cristina*, nubile, ecc., come contro.
»	666214	17.50	Scribanis Alessandro di Bartolomeo, domic. a Portoferraio (Livorno), con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	666215	17.50	Scribanis Giovanni Battista di Bartolomeo, domic. a Genova; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	666216	24.50	Scribanis Vittoria di Bartolomeo, nubile, domic. a Genova; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	666217	17.50	Scribanis Caterina di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Genova; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	285754	695 —	*Stadera* Palma fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Catrame Filomena, vedova *Stadera*, domic. in San Benedetto, frazione del comune di Caserta.	*Statela* Palma fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Catrame Filomena, vedova *Statela*, domic. come contro.
»	388934	30 —	Cipolla Gennaro fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Fiumara *Rosa*, vedova Cipolla, domic. a Napoli.	Cipolla Gennaro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Fiumara *Rosaria*, vedova Cipolla, domic. in Napoli.
»	388935	30 —	Cipolla Emma fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente.	Cipolla Emma fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente.
» »	328950 328951	40 — 40 —	*Maulini* Angelo *Maulini* Annita } fu Oreste, minori sotto la patria potestà della madre Viganò Leonilde *fu* Battista o Giovanni Battista, ved. di *Maulini* Oreste, domic. a Melzo (Milano).	*Maulino* Angelo *Maulino* Annita } fu Oreste, minori sotto la patria potestà della madre Viganò Leonilde *di* Battista o Giovanni Battista, ved. di *Maulino* ecc. come contro.
			Avvertenza. Iscritte con dichiarazione che provengono dal reimpiego dell'indennizzo pagato dalla « Società Idroelettrica Piemontese Lombarda Ernesto Breda », con sede in Milano, per la morte del signor *Maulini* Oreste fu Angelo.	*Avvertenza* Come contro, rettificando *Maulini* in *Maulino*.
»	328952	30 —	*Maulini* Angelo ed Annita fu Oreste, minori, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio (indicante la provenienza della stessa rendita di cui alla soprascritta avvertenza) a Viganò Leonilde *fu* Battista, o Giovanni Battista, vedova di *Maulini* Oreste, domic. a Melzo (Milano).	*Maulino* Angelo ed Annita fu Oreste, minori ecc come la precedente; con usufrutto vitalizio (indicante la provenienza della stessa rendita di cui alla soprascritta avvertenza) a Viganò Leonilde *di* Battista o Giovanni Battista, ved di *Maulino* Oreste, dom. a Melzo (Milano).
3.50 % »	518511 518512	42 — 14 —	Grosso Nicolin *Iride* fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Lana Teresa fu Giovanni, vedova Grosso Nicolin, domic. a Sagliano Micca (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Lanza Teresa fu Giovanni.	Grosso Nicolin *Sida* fu Alfonso, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
»	127833	273 —	Schraider Alessandro fu Domenico, domic. a Roma; con usufrutto vitalizio a Schraider Enrica fu Domenico, vedova di Moneta, Adolfo e moglie di *Ercole-Pietro e Pietro* fu Alessandro, domic. a Roma.	Schraider Alessandro fu Domenico, dom a Roma; con usufrutto vitalizio a Schraider Enrica fu Domenico, ved di Moneta Alfonso e moglie di *Ercole-Angelo-Pietro-Paolo* fu Alessandro, dom. a Roma.
»	803966	350 —	Tierno Angelo *di Angelo*, domic. in Padula (Salerno).	Tierno Angelo *fu Antonio* dom. a Padula (Salerno).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 agosto 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica per la zona Metaponto-Novasiri (Potenza).

Con R. decreto 16 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto successivo al registro 12, foglio 4422, è stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, costituito il Consorzio speciale per la bonifica della zona Metaponto-Novasiri, in provincia di Potenza, e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori Camardo Domenico, Petrosini Luigi, Berlingieri Annibale, Durante Francesco, Furlò Bernardo, Appio Gaetano e Lucente Michele.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di professore non stabile di merceologia presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1925, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 268, con il quale vennero annullati gli atti del concorso al posto di professore straordinario di merceologia nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania bandito con decreto Ministeriale 25 marzo 1923;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di merceologia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano, o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati: quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a cinque posti di ingegnere allievo nel personale tecnico superiore del corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1924, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre successivo, con il quale venne indetto un concorso per esami a nove posti di ingegnere allievo nel ruolo del personale tecnico superiore del corpo Reale delle miniere;

Considerato l'esito del concorso suddetto, del quale riuscirono vincitori soltanto cinque sui venti partecipanti;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 511, che reca norme speciali per l'applicazione delle disposizioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato al personale tecnico del corpo Reale delle miniere;

Visto il regolamento per il personale del corpo Reale delle miniere, approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 143;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato generale delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere allievo, grado 10°, nel ruolo del gruppo *A* del personale tecnico superiore del corpo Reale delle miniere, ed, eventualmente, agli altri posti del grado medesimo che risultassero vacanti entro il 31 dicembre 1925.

Art. 2.

A favore dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono riservati n. 3 posti.

I posti di cui al comma precedente, per quella parte che non potesse essere attribuita ai concorrenti mutilati ed invalidi di guerra, verranno devoluti agli altri candidati vincitori del concorso.

Art. 3.

I vincitori del concorso dovranno prestare il prescritto periodo di prova della durata non inferiore a sei mesi, con un assegno mensile di L. 500, oltre l'aumento del 10 % di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno presentare, non oltre il 30 settembre 1925, al Ministero dell'economia nazionale — Ispettorato generale delle miniere — i seguenti documenti:

1. Domanda in carta da bollo da L. 3 dalla quale risulti in modo preciso:

a) il cognome, nome, paternità e luogo di nascita del richiedente, nonchè il domicilio a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

b) un breve cenno della pratica professionale compiuta eventualmente dal candidato, dei progetti redatti, delle memorie scritte, ed ogni altra notizia che serva a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante;

c) le lingue conosciute dall'aspirante e se oltre all'esame obbligatorio di lingua francese egli intenda sostenere anche quello facoltativo nelle lingue inglese, tedesca, araba.

2. Atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 30 anni di età alla data del presente decreto. Sono esclusi i minori degli anni 21.

Restano fermi i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

3. Certificato attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di Reale decreto.

4. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

5. Certificato generale di penalità.

6. Certificato medico, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici, ed in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un ingegnere delle miniere.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi in Roma da un medico o da un Collegio medico di fiducia della stessa.

In seguito ai risultati della visita, il Ministero si riserva di escludere definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che non risultassero idonei al servizio minerario.

7. Certificato dell'esito definitivo di leva.

8. Diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso in ingegneria civile, industriale, meccanica od elettrotecnica conseguita in una università od istituto superiore, equiparato, del Regno.

9. Certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti ed i voti riportati negli esami speciali e nell'esame di laurea.

10. I certificati di servizio eventualmente prestati sia presso Amministrazioni pubbliche o private, sia presso ingegneri professionisti.

11. I documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione od altro equivalente) che dimostrino il possesso della qualifica di mutilato, invalido, combattente, nonchè tutti quegli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o decorazioni al valore, all'intento di stabilire i diritti preferenziali dell'un concorrente sull'altro, nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito.

12. Ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in un'altra Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma debitamente autenticata.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che giungessero al Ministero dopo il termine fissato dall'art. 4 non saranno presi in considerazione e saranno senz'altro respinte ai mittenti.

Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate, entro il termine suddetto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. Il Ministero si riserva la facoltà di escludere dall'ammissione al concorso quei cittadini, che per qualsiasi motivo non ritenesse compatibili con la qualità di funzionario del corpo Reale delle miniere.

Art. 6.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale delle miniere, entro il mese di ottobre 1925, nei giorni di cui sarà dato diretto avviso agli interessati. Tali esami consisteranno in due prove scritte, l'una sulla fisica tecnica ed elettrotecnica, l'altra sulla meccanica applicata alle costruzioni ed alle macchine, ed in prove orali sulle predette materie, nonchè sulla chimica, sulla mineralogia e la geologia, secondo i programmi di insegnamento delle Regie scuole d'ingegneria del Regno.

Sarà anche richiesta una prova orale di lingua francese, a dimostrazione della pratica conoscenza di detta lingua, mentre saranno in facoltà dei candidati altre prove analoghe per le lingue inglese, tedesca ed araba.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno un'ora complessivamente per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'esame orale non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale compresa in quest'ultima la votazione ottenuta nelle prove facoltative.

La graduatoria dei vincitori al concorso è formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva; a parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi, mutilati, combattenti, orfani di guerra, decorati, ecc.

Art. 8.

Gli ingegneri dichiarati vincitori dovranno frequentare, per non meno di due anni, la Scuola superiore delle miniere di Roma, a scopo di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche minerarie.

Nel periodo eventualmente intercorrente fra la nomina e l'invio a detta Scuola, i vincitori del concorso saranno addetti ad un ufficio minerario o ad una miniera erariale.

Al termine di ciascun anno di corso della Scuola, essi dovranno sostenere gli esami su tutte le materie, che formano parte del programma di insegnamento e riportare l'idoneità in ciascuna. Alla fine poi di ogni corso, gli ingegneri allievi saranno inviati a compiere un viaggio di istruzione all'estero della durata di almeno tre mesi per lo studio delle formazioni geologiche, dei giacimenti minerari e delle officine mineralurgiche e metallurgiche di maggiore interesse.

Qualora essi non superino nelle sessioni estive od autunnali tutti gli esami, cesseranno di appartenere ai ruoli del personale tecnico superiore del corpo Reale delle miniere.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento nella Scuola superiore delle miniere, effettuati i due viaggi d'istruzione all'estero, e presentata, su ciascuno di essi, adeguata relazione scritta, gli ingegneri allievi saranno chiamati a prestare servizio definitivo negli uffici distrettuali delle miniere con l'eventuale incarico dell'insegnamento nelle scuole minerarie e verranno promossi al grado di ingegnere al compimento del 3° anno di effettivo servizio dalla nomina ad ingegnere allievo, man mano che vi siano posti disponibili nel grado superiore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

AVVERTENZE.

a) Gli stipendi iniziali dei gradi della carriera successivi a quelli di ingegnere allievo, e cioè, dei gradi di ingegnere (grado 9°), ingegnere principale (8°), ingegnere capo di 2ª classe (7°) ingegnere capo di 1ª classe (6°), ispettore superiore (5°), sono rispettivamente di L. 11,600, 13,700, 16,000, 17,800, 21,000.

b) In aggiunta a tali stipendi vi è il supplemento di servizio attivo nella misura, per ciascuno dei gradi suddetti, rispettivamente di L. 2800, 3500, 4200, 5500, 7500 e l'indennità di caro viveri nella misura minima di L. 1200 annue.

c) Per le missioni di servizio nel Regno sono corrisposte indennità variabili, relativamente al grado, da L. 40 a L. 70 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio, calcolate sul prezzo della tariffa ridotta, per gli impiegati dello Stato, aumentato di due decimi del biglietto ferroviario, di prima e seconda classe, secondo il grado; e di L. 0.75 o L. 1, secondo il grado, per chilometro, nei percorsi su via ordinaria.

L'indennità giornaliera, i due decimi di aumento del prezzo dei biglietti ferroviari, nonchè l'indennità chilometrica si raddoppia quando si tratti di missione a carico di privati.

d) Gli ingegneri del corpo Reale delle miniere possono essere incaricati dell'insegnamento di materie speciali nelle scuole minerarie, con assegno annuo, nella misura identica a quella corrisposta dal Ministero della istruzione pubblica ai professori incaricati di insegnamento nelle Regie scuole medie, variabile da un minimo di L. 1050 ad un massimo di L. 6000, secondo il numero delle ore settimanali di lezione

Oltre che presso il Ministero, gli uffici minerari hanno le loro sedi nelle seguenti città: Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento e Trieste.

Revoca del concorso al posto di professore non stabile di geografia economica e storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1924, registro n. 8 Ministero economia nazionale, foglio n. 391, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 ottobre 1924, n. 239, del 5 dicembre 1924, n. 284, del 7 gennaio 1925, n. 4, con il quale è stato bandito il concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica e storia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania;

Considerato che il regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, stabilisce che la geografia economica e la storia economica sono due cattedre distinte e separate;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 settembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1924, registro n. 8 Ministero economia nazionale, foglio n. 391, con il quale è stato bandito il concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica e storia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.